

Circolare n. 07/2024

Roma, 8 aprile 2024

A TUTTE LE IMPRESE
ASSOPOSTE
LORO SEDI

Oggetto: Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro 4 aprile 2024, n. 23 – Tabelle costo del lavoro CCNL Servizi Postali in Appalto 21 dicembre 2023.

Come di consueto, il Ministero del Lavoro ha recepito in uno specifico Decreto l'aggiornamento dei costi del lavoro derivanti dall'applicazione del CCNL di categoria, ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del nuovo "Codice degli Appalti" (decreto legislativo n. 36/2023).

Le tabelle coprono l'intera vigenza del CCNL, in quattro periodi distinti (gennaio 2024, marzo 2024, gennaio 2025, dicembre 2025).

Tale scaglionamento è conseguente alla decorrenza delle rispettive "tranches" di aumento dei minimi contrattuali, come da accordo del 21 dicembre 2023: per il terzo livello – operaio autista, l'aumento è pari a € 30,00 da gennaio 2024, € 30,00 da gennaio 2025 e ulteriori € 31,00 dal mese di dicembre 2025, da riparametrare per gli altri livelli della scala inquadramentale. Dal mese di marzo 2024 decorre invece l'aumento dell'indennità di mensa in misura pari a € 1,5 per ogni giornata di effettiva presenza (per cui l'importo annuo sale da € 1.270 a € 1.651, ovvero € 1,5 moltiplicato per 254 giorni stimati di effettiva presenza al lavoro, detratti domeniche, festività, ferie e altre assenze come da didascalia in calce alla tabella ministeriale).

Per quanto concerne le singole voci elencate in tabella, il Ministero del Lavoro ha riconosciuto le seguenti novità, sollecitate dall'Associazione:

- il costo dell'importo "Una Tantum" previsto nell'Accordo 21 dicembre 2023 in relazione al periodo di vacanza contrattuale. Come da metodologia consolidata nelle tabelle di costo emanate dal Ministero del Lavoro, l'importo (€ 330 per il terzo livello da riparametrare per gli altri) è stato quantificato distribuendolo in base ai residui mesi di vigenza del CCNL, che scade come noto alla fine del 2025. Di conseguenza, considerando i due anni di vacanza contrattuale, e i due anni di residua vigenza, l'importo indicato è pari esattamente alla metà di quanto complessivamente spettante.

Restano ferme le decorrenze previste nel c.c.n.l. per l'effettiva erogazione dell'importo (tre rate uguali a marzo 2024, marzo 2025, settembre 2025);

- "Costo sicurezza": la voce comprende due voci, prima distinte: il "Supplemento COVID" (quantificato forfettariamente in € 200,00 annui), introdotto nelle precedenti tabelle emanate in piena emergenza pandemica, e il precedente costo relativo agli adempimenti e oneri in tema di salute e sicurezza a carico delle aziende (quantificato forfettariamente in € 250,00 annui) per un totale di € 450,00, indipendentemente dalle mansioni svolte e dal livello di inquadramento.

SEDE

00144 Roma - Via del Poggio Laurentino, 11
Tel. 06 99 69 579 - Fax 06 99695712

assoposte@assoposte.org
www.assoposte.org

I costi legati all'indennità di trasferta (erroneamente indicata come "articolo 44" invece che "articolo 41" come da nuova stesura contrattuale), sono come da articolo 2, lettera "b" del testo del Decreto, oltre che come da didascalia in calce alla Tabella, da considerare in aggiunta.

Si segnala che nelle premesse al Decreto (il "Visto" n. 9 di pagina 2) nonché all'articolo 1 del Decreto si riportano erroneamente riferimenti a "distribuzione" e "recapito" non afferenti al c.c.n.l. servizi postali in appalto bensì ad altro c.c.n.l.; la dizione corretta è quella riportata nelle tabelle, ovvero "c.c.n.l. per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore dei servizi postali in appalto".

Ad ogni modo le voci retributive e tutti gli altri elementi sono correttamente quelli del c.c.n.l. in questione.

Infine, come noto, con delibera assembleare del 16 dicembre 2021 Assoposte si è costituita come associazione autonoma e soggetto giuridico distinto da FISE, cui è legata da una convenzione di adesione; pertanto l'indicazione nel Decreto di "FISE-Assoposte" e non di "Assoposte" come soggetto stipulante deve considerarsi un retaggio dei precedenti Decreti.

Rispetto ai costi precedenti, e quindi alle Tabelle Ministeriali prima in vigore (dicembre 2021), l'aumento del complessivo costo giornaliero del lavoratore inquadrato al terzo livello è pari al 2,53% da gennaio 2024 e al 7,55% a regime (dicembre 2025 su dicembre 2021).

Per quanto concerne i soli minimi contrattuali, invece, l'aumento, sempre con riferimento al terzo livello, è pari al 2,11% da gennaio 2024 e al 6,4% a regime (dicembre 2025 su dicembre 2021).

Cordiali saluti.

Il Segretario Responsabile

(Donatello Miccoli)

